

16425



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico
UFFICIO XI

Roma, 17 OTT, 2017

Prot. Nr. 187177/2017
Rif. Prot. Entrata Nr. 0185180/2017
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' UL Economia
Ufficio del coordinamento legislativo

SEDE

OGGETTO: A.S. 2443 - Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo - Relazione tecnica integrata.

E' stata esaminata la relazione tecnica integrata relativa al provvedimento di cui all'oggetto e al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si segnala, come indicato nella relazione tecnica dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che il testo del provvedimento in esame disciplina alcune materie di recente oggetto di modifica da parte del Governo attraverso i decreti legislativi n. 59 e n. 65 del 2017, pertanto si reputa opportuno un coordinamento del progetto di legge in questione con tali decreti legislativi.

Con riferimento ai singoli articoli si osserva quanto segue.

Articolo 10, comma 1: preso atto di quanto indicato in relazione tecnica, che stima in euro 255 la spesa a carico del singolo partecipante all'esame previsto per il rilascio del diploma di laurea abilitante, non si hanno osservazioni da formulare. Si segnala, in ogni caso, un refuso con riferimento alla specificazione che 123 sono le "commissioni pari al numero dei candidati" posto che, come specificato in relazione tecnica, 123 sarebbe il numero delle commissioni nell'ipotesi in cui ciascuna di esse esamini 20 candidati.

Articolo 10, comma 2: si prende atto delle integrazioni apportate alla Relazione Tecnica in merito alla circostanza che l'attribuzione della qualifica anche ai soggetti indicati nella disposizione non determina maggiori oneri in termini di funzionamento delle strutture deputate a detta attribuzione e si evidenzia di non avere ulteriori osservazioni.

Articolo 13: Al riguardo, preso atto di quanto indicato in relazione tecnica che stima in euro 4.017 la spesa a carico del singolo partecipante al corso, utile al conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico di cui al comma 2, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università, non si hanno osservazioni da formulare.

Ciò premesso, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Recp 16625

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Coordinamento Legislativo
- UL Economia
- UL Finanze

OGGETTO: **AS 2443** - Disciplina delle professioni di educatore professionale socio pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista – **Relazione Tecnica.**

Il disegno di legge di cui all'oggetto disciplina le professioni di educatore professionale socio pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.

Preliminarmente si segnala che il disegno di legge intende disciplinare alcune materie che sono state oggetto di recente modifica dal parte del Governo attraverso sia il decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, recante l' "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" che il decreto legislativo n. 59 del 2017 concernente il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107". Si ritiene, pertanto, necessario un coordinamento con la normativa sopra richiamata.

In particolare, si rappresenta che alla professione di educatore per i servizi educativi per l'infanzia, per la cura dei bambini da zero a tre anni - figura professionale in carico all'Ente locale e non prevista nell'ambito dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola - si potrà accedere con la laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università.

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio legislativo

Si evidenzia, altresì, che tra i ruoli del personale scolastico c'è quello del personale educativo in servizio nei convitti e negli educandati. Il cui profilo professionale e i titoli di accesso sono definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e non afferiscono alla professione di educatore socio-pedagogico di cui al provvedimento indicato in oggetto.

Passando all'articolato, l'**articolo 1**, che definisce l'oggetto dell'intervento, ha natura meramente programmatica e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica. E' previsto, comunque, che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto anche della clausola di invarianza finanziaria prevista all'articolo 14.

L'**articolo 2** definisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogica e di pedagogista. Pertanto, essendo la norma di natura meramente programmatica, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Negli **articoli 3 e 4** - "*Ambiti dell'attività professionale*" e "*Servizi, organizzazioni e istituti nei quali è esercitata l'attività professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista*", vengono delineati gli ambiti in cui operano dette figure, infatti possono ad esempio operare all'interno dei servizi educativi nelle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento ai servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica.

Si segnala, in ogni modo, che non è possibile quantificare gli oneri derivanti dal potenziale impiego di tali figure professionali negli ambiti descritti, atteso che tali figure comunque devono essere disciplinate dalla contrattazione collettiva di riferimento e, pertanto, le amministrazioni coinvolte non sono vincolate al loro utilizzo.

Al comma 2 viene specificato che per le amministrazioni pubbliche, quindi anche per le istituzioni scolastiche, tali disposizioni non comportano l'obbligo da parte delle stesse di erogare tali servizi in aggiunta rispetto a quelli già previsti e stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazioni a derogare ai limiti assunzionali previsti.

Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articoli 5 e 8 - "*Qualifica europea dell'educatore e del pedagogista*".

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio legislativo

Gli articoli definiscono la qualifica europea dell'educatore e del pedagogo che rientrano nei livelli di conoscenze e di competenze rispettivamente del 6° e 7° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ). Gli articoli hanno natura ordinamentale e, pertanto, sono privi di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articoli 6 e 9 – *“Attività professionali e competenze dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo”*.

Sono definiti gli ambiti di svolgimento delle attività e delle competenze educative e formative. Pertanto, essendo la norma di natura meramente programmatica, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'**articolo 7**, comma 1, prevede che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico sia attribuita a seguito del rilascio del diploma di un Corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione. Si tratta di un corso di laurea triennale - L19, già attivo nelle università, a cui dovrebbero accedere, a proprie spese, come già accade per gli iscritti a Scienze della formazione primaria, quanti intendono intraprendere la carriera di educatore nei nidi e nei servizi integrativi per bambini di età compresa tra zero e sei anni.

Come precisato in premessa, la disposizione non prevede che possa accedere alla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico nei servizi educativi per bambini da zero a tre anni il laureato di Scienze della formazione primaria che ha conseguito un successivo corso di specializzazione pari a 60 CFU. Pertanto, si dovrebbe effettuare il necessario raccordo tra il disegno di legge in argomento e il citato decreto legislativo n.65 del 2017.

Il successivo comma 3 prevede che la qualifica di educatore professionale socio-sanitario sia attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che a legislazione vigente è già previsto l'esame finale di abilitazione per il corso di laurea della classe L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione.

I professionisti dell'area sanitaria sono attualmente formati dalle lauree triennali abilitanti, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, ognuna dedicata ad uno dei 22 profili professionali individuati dal Ministero della Salute, tra i quali figura l' Educatore professionale che afferisce alla classe L/SNT/2.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio legislativo

Gli ultimi ordinamenti dei suddetti corsi di studio sono stati approvati con il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119, recante "Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie"

Il comma 4 prevede per le università la possibilità di favorire in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento di un diploma di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT/2. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le università potranno provvedervi nel limite delle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto anche delle tasse universitarie versate dagli iscritti ai predetti corsi di laurea.

L'articolo 10, comma 1, prevede che la qualifica di pedagogo sia attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche, LM 93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. La disposizione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Ad ogni buon fine, ai fini della quantificazione degli oneri, occorre far riferimento al Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999 MIUR di concerto con il MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1999 n. 254, che individua i compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

Si rappresenta il numero dei Laureati nell'anno solare 2016, suddivisi per le tipologie indicate:

LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi	Laurea Magistrale (dm 270/04)	465
LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	Laurea Magistrale (dm 270/04)	338
LM-85	Scienze pedagogiche	Laurea Magistrale (dm 270/04)	1651
LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education	Laurea Magistrale (dm 270/04)	14
	Totale		2.468

Per una analisi dei maggiori costi, si assumono le seguenti ipotesi:

2.468 studenti candidati all'esame finale di abilitazione nelle classi di laurea magistrale LM 50, LM 57, LM85 e LM 93;

123 commissioni pari al numero dei candidati ($123=2.468/20$ nell'ipotesi che mediamente ciascuna commissione esamini 20 candidati);

il numero di componenti delle commissioni va da 7 a 11; prudenzialmente si considerano 11 componenti per ogni commissione;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio legislativo

il costo unitario di un componente (ai sensi del Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999) ammonta ad euro 465 (465=414 compenso fisso + 51 euro per la correzione di 20 elaborati e per 20 prove orali).

Ne deriva un onere pari ad euro 629.145,00 (=465*11 componenti *123 commissioni), che deve essere suddiviso per il numero dei partecipanti. Pertanto, si può valutare che ogni partecipante dovrà versare circa euro 255,00.

Il comma 2 prevede che la qualifica di pedagogo è attribuita altresì ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza, ai dottori di ricerca in pedagogia, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1, qualora ricorrano determinate condizioni, analiticamente prescritte dalla disposizione. Il riconoscimento della qualifica sarà automatico al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, e dunque non si ipotizza la necessità di istituire delle strutture deputate a procedere all'attribuzione della qualifica. Pertanto, la norma non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11 – “Adeguamento dei percorsi formativi”.

Sono indicati i termini entro i quali dovranno essere apportate le necessarie modificazioni alla determinazione delle classi delle lauree universitarie triennali e delle classi di laurea magistrale, pertanto, essendo la norma di natura meramente programmatica, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 12 – “Collocazione professionale”.

Si prevede l'inserimento delle professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogo all'interno di elenchi e banche dati già esistenti, pertanto essendo la norma di natura meramente programmatica, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 13 – “Norme finali e transitorie”.

Il comma 1 prevede che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al comma 2 si prevede la possibilità di acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione da svolgersi presso le università, anche tramite la



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio legislativo

formazione a distanza, per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di 3 anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- c) Il possesso di un titolo abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002.

Il comma 3 precisa che gli oneri derivanti dall'organizzazione del suddetto corso e le relative spese sostenute sono poste integralmente a carico dei frequentanti.

Il successivo comma 5 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definite le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale.

Il comma 4 stabilisce le modalità per l'acquisizione diretta della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai fini del calcolo degli oneri, si rappresenta quanto segue.

Il suddetto corso con 60 crediti formativi ha la durata di un anno; pertanto, per la formazione d'aula è prevista la frequenza di 1.500 ore complessive.

Si può presumibilmente considerare la presenza per ogni corso attivato di almeno 50 partecipanti.

Il costo per ora di lezione è stimato in 130,00 euro lordi, e pertanto il costo relativo alla formazione in aula è di euro 195.000 (1.500*130,00), cui vanno aggiunti i costi generali pari al 3% del costo per la formazione, pari ad euro 5.850, per un totale di euro 200.850,00 che va suddiviso tra i partecipanti.

La quota a carico per ciascun corsista ammonta ad euro 4.017,00. Essendo previsto anche l'attivazione di corsi in modalità telematica, gli oneri così quantificati possono diminuire.

Il successivo comma 5, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definite le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio legislativo

L'articolo 14 - Clausola di invarianza finanziaria.

Premesso che l'articolo 4, comma 2, specifica che per le amministrazioni pubbliche, quindi anche per le istituzioni scolastiche, le disposizioni del presente provvedimento non comportano l'obbligo da parte delle stesse di erogare servizi in aggiunta rispetto a quelli già previsti e stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazioni a derogare ai limiti assunzionali previsti, dalle restanti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 178, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

17 OTT. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

